



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Delibera n. 250C/2016

Allegato A al Verbale n. 12/2016

Oggetto: Ratifica Convenzione INGV e Comune di Bologna sottoscritta in data 7 settembre 2016.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **VISTO** il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);
- **VISTA** la Legge 27 settembre 2007, n. 165, concernente la "Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca";
- **VISTO** il Decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, concernente il "Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165";
- **VISTO** lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione, in data 11 novembre 2010 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 90 del 19 aprile 2011 in particolare l'art. 2 comma 1 lettera c) il quale prevede che l'INGV *.....partecipa a programmi avviati da altri soggetti; stipula accordi e convenzioni per la fornitura dei dati, elaborazione e consulenze di elevato valore scientifico e tecnologico a favore di Enti di ricerca pubblici e privati, pubbliche Amministrazioni, Enti locali e soggetti privati;*
- **VISTO**, altresì, l'art. 5, comma 5, lett. d) del predetto Statuto il quale prevede che il Presidente: *"nei casi di necessità e urgenza adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, al quale gli stessi sono sottoposti nella prima riunione successiva per la ratifica";*
- **VISTO** il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 113 del 18 maggio 2009;
- **TENUTO CONTO** dell'urgenza a procedere alla sottoscrizione della Convenzione tra l'INGV e il Comune di Bologna;
- su proposta del Presidente,

DELIBERA

La ratifica della Convenzione tra l'INGV e il Comune di Bologna sottoscritta in data 7 settembre 2016 allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Roma, 10/10/2016

La segretaria verbalizzante
(Sig.ra Silvana TUCCI)

Silvana Tucci

IL PRESIDENTE
(Prof. Carlo DOGLIONI)

Carlo Doglioni

N. 2026 di Rep.



COMUNE DI BOLOGNA

Comune di Bologna

CONVENZIONE

TRA

Il Comune di Bologna (di seguito denominato "Committente"), avente sede legale in Piazza Liber Paradisus n. 10, codice fiscale 01232710374, rappresentato in questo atto dal Dott. Ing. Fabio Andreon, nato a Bologna il 21/07/1953 quale agisce nel presente atto in qualità di Dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio del Comune di Bologna,

(di seguito indicata come "**Committente**" o, indistintamente, come "Parte")

E

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Codice fiscale e Partita IVA n. 06838821004, con sede legale in Roma, via di Vigna Murata, 605 - 00143, rappresentato dal Prof. Carlo Doglioni, nato a Feltre, il 25/01/1957, nella sua carica di Direttore della Sezione INGV di Bologna, domiciliato per l'esercizio delle sue funzioni presso la sede dell'Istituto (di seguito "l'INGV").

PREMESSO CHE:

- Il Comune ha avviato, a partire dal 1972, metodiche rilevazioni strumentali mirate al controllo dell'assetto della zona fondale e dello stato di verticalità delle Torre Garisenda e della Torre Asinelli con la collaborazione della Facoltà d'Ingegneria dell'Università di Bologna;
- Il Decreto Legislativo n. 381 del 29 settembre 1999 che ha istituito l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (nel seguito indicato come INGV);
- l'INGV, così come previsto dal proprio Statuto, in particolare all'art. 2 comma 1 lettera c)*partecipa a programmi avviati da altri soggetti; stipula accordi e convenzioni per la fornitura dei dati, elaborazione e consulenze di elevato valore scientifico e tecnologico a favore di Enti di ricerca pubblici e privati, pubbliche Amministrazioni, Enti locali e soggetti privati;*
- che l'INGV, sezione di Bologna, fra il giugno ed il settembre 2012 ha installato a titolo gratuito alcuni accelerometri sulle due torri, Asinelli e Garisenda, di Bologna;
- che il report relativo al monitoraggio tramite accelerometri presenta risultati di estremo interesse per la valutazione dello stato sia statico che dinamico sismico delle torri, in particolare, le risultanze che emergono forniscono informazioni precise e fondamentali per la identificazione delle caratteristiche meccaniche sia della struttura in elevazione che delle strutture di fondazione. Inoltre, le registrazioni effettuate mostrano diversi aspetti di rilievo quali la variazione delle caratteristiche di comportamento dinamico durante l'arco della giornata, o i picchi di accelerazione verticali e, soprattutto, orizzontale che saranno oggetto di più precisa e specifica analisi;

81

CA

- che ai fini dell'interpretazione dello stato di salute delle due torri, il coordinatore scientifico della convenzione con il DICAM della facoltà di Ingegneria dell' Università di Bologna Prof. Tomaso Trombetti, ritiene auspicabile che le acquisizioni dati di tipo accelerometrico condotte nell' estate 2012 dall'INGV possano proseguire;
- che l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha inoltre effettuato un'ulteriore e più sistematica campagna di misura, necessaria per completare l'analisi scientifica del comportamento vibrazionale delle torri per fornire una più compiuta comprensione della risposta dinamica delle torri in seguito alle sollecitazioni ambientali (traffico veicolare, eventuali sismi, vento, agenti atmosferici,...) ed un'analisi dei modi di oscillazione libera giungendo ad una identificazione della possibile origine degli eventi che innescano le oscillazioni delle torri;
- che l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia si è offerto di effettuare ulteriori misure ed indagini sulla Torre degli Asinelli, per confrontare gli eventuali benefici risultanti dalla nuova pavimentazione stradale di Strada Maggiore attraverso confronti con la situazione predefinita;
- che l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia si è offerto altresì di effettuare indagini accelerometriche in adiacenza alla Torre Asinelli, per valutare l'impatto delle vibrazioni causate dal traffico veicolare pesante su Strada Maggiore;
- (A) il Committente è un Ente Pubblico autorizzato alla stipula del presente contratto in ambito di diritto pubblico ;

(B) il Committente intende affidare il Servizio all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia; poiché l'intervento di cui ad oggetto rappresenta una significativa azione volta a perseguire l'obiettivo del mantenimento della qualità urbana della città di Bologna e che in questa prospettiva l'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 prevede che le pubbliche amministrazioni nel conseguimento di interessi pubblici e al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa, la realizzazione di maggiori economie nonché una migliore qualità dei servizi prestati, possano stipulare contratti ed accordi di collaborazione con fondazioni bancarie e altri soggetti privati, che intendano perseguire i medesimi obiettivi, finanziando la realizzazione di opere.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Definizioni)

1.1 *Ai fini del presente Contratto, i termini successivamente indicati, ove riportati con lettera iniziale maiuscola, avranno il seguente significato, con la precisazione che i termini definiti al singolare devono intendersi come riferiti anche al plurale e viceversa:*

- "Prestazione di servizi": l'attività di prestazione di servizi descritta all'art. 2 del presente Contratto;
- "Responsabile della Prestazione di servizi": il soggetto, designato da ciascuna Parte, che agisce come referente nei confronti dell'altra Parte per quanto concerne l'esecuzione del presente Contratto;
- "Corrispettivo": l'importo complessivamente versato all' Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia per l'esecuzione della Prestazione di servizi;
- "Background": opere dell'ingegno e altri materiali protetti ai sensi della legge n. 633/1941 e ss.mm.ii., disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, informazioni riservate, varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, dei cui diritti una Parte sia titolare o contitolare prima dell'avvio del rapporto di prestazione di servizi oggetto del presente Contratto;
- "Sideground": opere dell'ingegno e altri materiali protetti ai sensi della legge n. 633/1941 e ss.mm.ii., disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, informazioni riservate, varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, se realizzati o comunque conseguiti da una Parte durante il periodo di efficacia del presente Contratto ma non in esecuzione dello stesso, e ciò anche se rientranti nel medesimo settore tecnico o scientifico oggetto del presente Contratto;
- "Foreground": opere dell'ingegno e altri materiali protetti ai sensi della legge n. 633/1941 e

ST CB

- ss.mm.ii., disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, informazioni riservate, varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, realizzati o comunque conseguiti in occasione dell'attuazione del rapporto oggetto del presente Contratto e in ragione di esso;
- "Informazioni Riservate": qualunque informazione, dato o conoscenza di natura tecnico-scientifica, commerciale o finanziaria, che abbiano valore economico in quanto riservati, in qualsiasi forma espressi e/o su qualsiasi supporto memorizzati, che siano stati comunicati da una Parte all'altra nell'ambito del rapporto oggetto del presente Contratto e in ragione di esso, anche quando non specificamente e visibilmente qualificati come "riservati" o "segreti".

ART. 2 – Oggetto della Convenzione

La presente convenzione ha per oggetto la definizione dei rapporti fra il Comune di Bologna e l'INGV - Sezione di Bologna, riguardanti le attività relative alla torre Asinelli in Bologna.

Tali attività consistono in:

Esecuzione di una campagna di misura, necessaria per completare l'analisi scientifica del comportamento vibrazionale delle torri. Questa campagna avrà come obiettivo qualificante il raggiungimento di una più completa comprensione della risposta dinamica delle torri in seguito alle sollecitazioni ambientali dovute al traffico veicolare.

Esecuzione di una campagna di misura delle vibrazioni indotte dal traffico veicolare pesante su Strada Maggiore in adiacenza alle Torri.

La strumentazione da mettere in campo consiste in quattro stazioni sismografiche, complete di sensori sismici a larga banda e sistemi di registrazione e temporizzazione GPS.

Risultati attesi: l'interpretazione dei dati sperimentali, in collaborazione con il DICAM fornirà informazioni utili alla valutazione della sicurezza strutturale delle torri , ed alla eventuale prevenzione.

Art. 3 (Responsabili della Prestazione di Servizi)

3.1 Il Committente designa quale Responsabile della Prestazione di Servizi il Dott. Ing. Fabio Andreon

3.2 l'INGV - Sezione di Bologna designa quale Responsabile della Prestazione di Servizi il Prof. Andrea Morelli

3.3 Le Parti potranno in qualunque momento sostituire il Responsabile della Prestazione di Servizi come sopra designato, dandone tempestivamente comunicazione per iscritto all'altra Parte.

Art. 4 (Modalità e Prestazione di servizi)

Il Committente si impegna nei confronti dell'Istituto a rispettare ed esigere il rispetto degli accordi contrattuali con i tecnici incaricati.

Il Committente si impegna a conseguire sul contratto concluso ogni autorizzazione, nulla osta, concessione o atto necessario.

Il Committente si impegna ad affidare, anche congiuntamente, concludendo e stipulando, i relativi contratti.

Il Committente si impegna a nominare un responsabile unico del procedimento ed un direttore dell'esecuzione del contratto per tutte le attività previste dal presente accordo.

Il responsabile unico del procedimento e il direttore dell'esecuzione del contratto del Committente si rendono disponibili a fornire ogni informazione e relazione alla Fondazione e/o all'Alto Sorvegliante, sia in modo scritto, sia orale.

La proprietà dei dati rimarrà di INGV che potrà utilizzarli per scopi scientifici, citando la collaborazione del Committente, garantendone l'utilizzo ai Settori dell'Amministrazione comunale ed ai tecnici coinvolti nel monitoraggio delle torri, per fini ingegneristici, impegnandosi a valutare opportunità di analisi scientifiche congiunte.

L'INGV ha il diritto di apporre il proprio logo su qualsiasi materiale relativo all'iniziativa, anche edito dal

ST CA

Comune, nelle forme e con le modalità ritenuti più idonei.

Art. 5 (Personale)

5.1 Ai fini dell'esecuzione del presente Contratto l'INGV potrà avvalersi della collaborazione del proprio personale, anche non dipendente (ad es. assegnisti di ricerca, borsisti, collaboratori a contratto) e di personale esterno specializzato in relazione al tipo di attività da svolgere nell'ambito della Prestazione di servizi.

5.2 In considerazione delle caratteristiche della Prestazione di servizi, l'INGV si riserva altresì la facoltà di avvalersi della collaborazione di strutture specializzate o di altri Istituti, Centri di Ricerca o Laboratori.

5.3 Il personale dell'INGV che si rechi presso i locali del Committente per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto sarà tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza che siano eventualmente in vigore. A tal fine il Committente si impegna affinché al personale dell'INGV impegnato nelle attività oggetto del presente Contratto vengano eventualmente fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui si andrà ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal Datore di Lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima, in base all'art. 28 del testo aggiornato del D. Lgs. 81/2008.

Art. 6 (Durata)

La presente convenzione avrà la durata di 90 GIORNI (NOVANTAGIORNI), a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

7. Per la prestazione indicata all'articolo 2, Il Committente corrisponderà all'INGV la somma di € 20.000 (€ ventimila) + IVA, secondo le modalità di seguito indicate:

Il compenso sarà corrisposto dietro presentazione di fattura, alla cui liquidazione si provvederà, a cura del Committente, subordinatamente alla consegna, da parte del Responsabile del Procedimento, dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni eseguite.

Le fatture, intestate al Committente, dovranno essere presentate in originale oltre a due copie e necessariamente contenere l'indicazione della Banca (Istituto, Agenzia, Codice ABI, Codice CAB, codice IBAN) o della persona fisica delegata all'incasso, oppure il numero di conto corrente postale.

Art. 8 (Ritardato pagamento e interessi)

8.1 Il Committente sarà responsabile per il ritardo nel pagamento del Corrispettivo, indipendentemente dall'imputabilità allo stesso del ritardo medesimo, intendendo le Parti, con la presente clausola, addossare al Committente il rischio del caso fortuito.

8.2 In caso di ritardato pagamento rispetto ai termini di cui al precedente articolo 7, il Committente dovrà corrispondere all'INGV, senza necessità di intimazione o formale messa in mora, gli interessi sugli importi scaduti calcolati, su base annua, in misura pari al tasso legale corrente aumentato di 2 punti percentuali, decorrenti dalla data di scadenza del pagamento e fino al saldo effettivo.

8.3 Ove il ritardo nel pagamento ecceda i 60 (sessanta) giorni dal termine convenuto, il Committente incorrerà, inoltre, in una penale pari al 10 % (dieci per cento) dell'importo per il quale i termini non risultano rispettati.

Art. 9 (Diritti delle Parti sul Background e sul Sideground)

9.1 Ciascuna Parte è titolare dei diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi al proprio Background e al proprio Sideground. Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che niente di quanto previsto nel presente Contratto deve considerarsi in modo diretto o indiretto come implicante la cessione di alcun diritto in relazione al proprio Background e al proprio Sideground.

9.2 Fermo restando quanto disposto al paragrafo 9.1, le Parti si riconoscono reciprocamente, a titolo

81 CA

gratuito, il diritto non esclusivo di utilizzazione dei rispettivi Background nell'ambito del rapporto oggetto del presente Contratto e in ragione della sua esecuzione e, comunque, non oltre la sua durata, con espresso divieto di sublicenziare o trasferire a qualunque titolo tale diritto a soggetti terzi. Al contrario, il Sideground di ciascuna Parte non potrà essere utilizzato dall'altra Parte senza espressa autorizzazione scritta del titolare.

Art. 10 (Diritti delle Parti sul Foreground)

10.1 I diritti di proprietà intellettuale sulle relazioni scientifiche che verranno redatte in esecuzione del presente Contratto spettano al Committente. Nondimeno, con la sottoscrizione del presente Contratto il Committente concede espressamente all' INGV il diritto perpetuo, gratuito e non revocabile di utilizzazione dei dati e delle informazioni contenuti nelle relazioni scientifiche sopra citate per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca istituzionale (con espressa esclusione dell'attività di ricerca svolta in conto terzi) da parte del proprio personale docente e ricercatore, ivi inclusa la realizzazione di pubblicazioni scientifiche nel rispetto delle condizioni di cui al successivo articolo 11.

10.2 Le Parti si danno atto che, fatte salve le relazioni scientifiche di cui al paragrafo 10.1, dall'esecuzione dell'attività di prestazione di servizi oggetto del presente Contratto non si attendono risultati che possano costituire oggetto di esclusiva o privativa ai sensi della vigente normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale. Ove ciò avvenga, le Parti si impegnano ad avviare secondo buona fede trattative volte alla conclusione di accordi relativi alla titolarità e all'utilizzazione di quanto realizzato, prodotto o acquisito in occasione dell'attuazione del rapporto oggetto del presente Contratto e in ragione di esso. In caso di contitolarità, le quote di rispettiva spettanza verranno in ogni caso determinate in proporzione al contributo intellettuale, tecnico e finanziario fornito da ciascuna Parte.

Art. 11 (Pubblicazioni scientifiche e presentazione dei risultati)

11.1 L' I.N.G.V. si riserva il diritto di pubblicare e/o di presentare, in tutto o in parte, i risultati delle attività oggetto del presente Contratto previa trasmissione in via riservata al Committente della bozza della pubblicazione e/o della presentazione, da effettuarsi almeno 30 (trenta) giorni prima dell'invio della stessa a soggetti terzi.

Il Committente avrà facoltà:

(a) di comunicare per iscritto all', entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della bozza, quali Informazioni Riservate debbano essere rese inaccessibili ai terzi; ovvero

(b) di richiedere per iscritto all', entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della bozza, che la pubblicazione e/o la presentazione venga differita per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni al fine di consentire il deposito di eventuali domande dirette ad ottenere un titolo di proprietà industriale, ove il Committente ne abbia diritto ai sensi del presente Contratto o della legge.

Ove il Committente ometta di dare riscontro secondo quanto sopra indicato, l' potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, all'invio a terzi della bozza della pubblicazione e/o della presentazione.

11.2 L' I.N.G.V. si impegna a dichiarare all'interno delle eventuali pubblicazioni o presentazioni che i risultati sono stati realizzati nell'ambito del rapporto oggetto del presente Contratto.

Art. 12 (Riservatezza)

12.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto, le Parti si impegnano espressamente, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori (con ciò promettendo anche il fatto del terzo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod. civ.), per tutta la durata del presente Contratto e per un periodo di 5 (cinque) anni successivo al termine o alla risoluzione dello stesso:

(a) a non divulgare le Informazioni Riservate e a non renderle in alcun modo accessibili a Soggetti Terzi;

(b) ad impiegare ogni mezzo idoneo, e a porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le Informazioni Riservate non siano liberamente accessibili a Soggetti Terzi;

(c) a non utilizzare in alcun modo le Informazioni Riservate per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle connesse con l'esecuzione del presente Contratto;

(d) a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall'esecuzione del presente Contratto, o salvo consenso espresso della Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, registri, rapporti, note, disegni, schemi, schede, corrispondenza e ogni altro materiale contenente una o più Informazioni Riservate;

(e) a restituire o distruggere immediatamente, dietro richiesta scritta della Parte che ne abbia diritto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione;

(f) a restituire o distruggere immediatamente, al termine o alla risoluzione del presente Contratto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni

ST
CA

altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.

13.2 Sono fatte salve, rispetto a quanto disposto nel paragrafo precedente:

(a) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all'altra che siano espressamente destinati dalle Parti alla pubblicazione o comunque alla diffusione tra il pubblico;

(b) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all'altra che siano già di pubblico dominio o siano comunque già liberamente accessibili da parte di Soggetti Terzi;

(c) le informazioni, i dati e le conoscenze che, in qualunque momento, divengono di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte di Soggetti Terzi, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia comunicati, e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;

(d) le informazioni, i dati e le conoscenze in relazione ai quali la Parte che ne abbia diritto fornisca il consenso scritto alla loro diffusione o alla loro libera accessibilità e solo nei limiti, nei termini e alle condizioni a cui tale consenso viene effettivamente prestato;

(e) le informazioni, i dati e le conoscenze che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall'altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza nel corso ed in virtù del rapporto di collaborazione;

(f) le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;

(g) le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità, nei limiti, nei termini, nelle forme e in relazione ai soli destinatari cui la Parte stessa sia effettivamente tenuta a comunicarle o a renderle accessibili.

13.3 Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per Soggetti Terzi devono intendersi tutti i soggetti diversi dalle Parti che non siano rappresentanti, dipendenti, collaboratori o consulenti delle Parti stesse. Devono comunque considerarsi Soggetti Terzi, in relazione alle singole Informazioni Riservate che vengano di volta in volta in rilievo, anche i soggetti sopra indicati nei casi in cui essi, per la natura del rapporto che li lega alle Parti, non abbiano ragione o necessità di conoscere una o più Informazioni Riservate o nel caso in cui la Parte che ne abbia diritto abbia espressamente vietato la comunicazione di Informazioni Riservate al loro indirizzo.

Art. 13 (Forza maggiore)

13.1 Salvo quanto disposto al paragrafo 8.1 del presente Contratto, una Parte non sarà responsabile nei confronti dell'altra per i ritardi o per la mancata esecuzione delle proprie obbligazioni dovuti in via diretta o indiretta a circostanze che siano fuori dal proprio controllo (e.g.: caso fortuito, sospensione dei lavori imposta dalla pubblica autorità, ecc.), non siano ragionevolmente prevedibili alla data di sottoscrizione del presente Contratto e in relazione alle quali la Parte non abbia ragionevolmente alcuna possibilità di impedirne il verificarsi.

13.2 Nei casi di cui al paragrafo precedente la Parte interessata ha l'obbligo di notificare tempestivamente l'evento o la circostanza impeditivi all'altra Parte.

Art. 14 (Inadempimento)

14.1 Le Parti convengono che il presente Contratto potrà essere risolto dall'INGV, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., mediante comunicazione da inviarsi al Committente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel caso in cui quest'ultimo non adempia all'obbligo di pagamento del Corrispettivo dovuto ai sensi dell'articolo 7 del presente Contratto e siano trascorsi 90 (novanta) giorni dalla scadenza dei termini ivi previsti.

14.2 Nell'ipotesi di cui al paragrafo precedente competerà all'INGV il diritto al risarcimento dei danni subiti.

14.3 L'INGV ha altresì diritto di risolvere il presente Contratto, con le modalità previste al par. 15.1, nelle seguenti ipotesi:

- qualora intervenga una variazione e/o modifica nel tipo, nella struttura o nell'assetto del Committente, quali fusioni, scissioni, incorporazioni, trasformazioni o cessioni di ramo d'azienda;
- per grave inadempimento da parte del Committente delle obbligazioni assunte ai sensi degli articoli 9 (Diritti delle Parti sul Background e sul Sideground), 12 (Uso dei segni distintivi) e 13 (Riservatezza) del presente Contratto.

14.4 Il Committente ha diritto di risolvere il presente Contratto, a mezzo di comunicazione da inviarsi all'INGV con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in caso di grave inadempimento delle obbligazioni da essa assunte ai sensi degli artt. 2 (Oggetto del Contratto), 9 (Diritti delle Parti sul Background e sul Sideground), e 13 (Riservatezza) del presente Contratto.

ST
CA

14.5 Nell'ipotesi di cui al paragrafo precedente il Committente avrà diritto al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento dell'INGV. Le Parti convengono, peraltro, che, in caso di inadempimento dell'INGV, potrà essere risarcito un importo comunque non superiore al Corrispettivo totale previsto all'articolo 7 del presente Contratto.

14.6 Le Parti convengono che, in caso di risoluzione del presente Contratto, la risoluzione stessa non abbia efficacia retroattiva, ma decorra dal momento in cui le comunicazioni di cui ai paragrafi. 15.1 e 15.4 giungeranno all'indirizzo della Parte interessata.

Art. 15 (Trattamento dei dati personali)

15.1 Le Parti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, co. 2, del D. Lgs. n. 196/2003, si danno reciprocamente atto di essere a conoscenza di tutti gli elementi indicati al co. 1 della medesima disposizione di legge.

Art. 16 (Legge applicabile)

16.1 L'interpretazione e l'esecuzione del presente Contratto, nonché i rapporti tra le Parti derivanti dallo stesso, sono regolati dalla legge italiana, con esclusione dell'applicazione delle norme di diritto internazionale privato di tale ordinamento giuridico.

Art. 17 (Controversie)

17.1 Ogni controversia nascente da o comunque connessa con quanto previsto nel presente Contratto, ivi inclusa, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, qualunque controversia relativa all'esistenza, la validità, l'interpretazione e l'efficacia dello stesso, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Bologna.

Art. 18 (Comunicazioni)

18.1 Ogni comunicazione relativa a o comunque connessa con l'esecuzione del presente Contratto dovrà essere effettuata utilizzando i seguenti recapiti:

Per il Committente:

Ing. Fabio Andreon, Dirigente Edilizia e Patrimonio, Comune di Bologna, Piazza Liber Paradisus 10, Bologna
Per l'INGV: Prof. Andrea Morelli

18.2 La variazione dei recapiti indicati al paragrafo precedente dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte. Fino all'avvenuta comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati si avranno per validamente effettuate.

Art. 19 (Clausola generale)

19.1 Il presente Contratto sostituisce, ad ogni effetto, ogni precedente accordo o intesa tra le Parti con riferimento al suo oggetto, scritti o orali che siano.

19.2 Qualsiasi modifica al presente Contratto sarà valida ed efficace solo ove stipulata per iscritto e a seguito della sottoscrizione delle Parti.

19.3 Per quanto non eventualmente previsto nel presente Contratto le Parti si impegnano a instaurare delle trattative al fine di definire secondo buona fede gli aspetti che vengano di volta in volta in rilievo.

Art. 20 (Invalidità o inefficacia parziale dell'Accordo)

20.1 Qualora una o più clausole del presente Contratto siano dichiarate nulle, annullabili, invalide o comunque inefficaci, in nessun caso tale nullità, annullabilità, invalidità o inefficacia avrà effetto sulle restanti clausole del Contratto, dovendosi intendersi le predette clausole come modificate, in senso conforme alla presunta o presumibile comune intenzione delle Parti, nella misura e nel senso necessari affinché esse possano essere ritenute valide ed efficaci.

ST CA

Art. 21 (Registrazione e spese)

21.1 Il presente Contratto sarà registrato in caso d'uso e tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n.131 del 26.04.1986 a carico della Parte interessata.

Il presente Contratto è il risultato della negoziazione intercorsa tra le Parti e, sottoscrivendo il presente documento con firma digitale, le Parti medesime, dichiarano di approvarlo in ogni sua parte e per intero

Bologna, ___/___/_____

Per l' INGV	Per il Committente
Prof.	Ing. Fabio Andreon
_____	_____
_____	_____
_____	_____

ST CA